



Città di Alife
PROVINCIA DI CASERTA



ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 Del 15/07/2016	OGGETTO: Convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004 per l'utilizzazione del personale dipendente del Comune di Maddaloni presso il Comune di Alife. Approvazione.
-------------------------	---

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO, alle ore 11.45, in Alife nella sede del Palazzo Civico, convocata con appositi avvisi, si è riunita la giunta comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI	FIRME
Cirioli Salvatore	SINDACO	X		
Sasso Luca	VICE SINDACO		X	
Di Caprio Gianfranco	ASSESSORE		X	
Pece Daniela Ala Maria	ASSESSORE	X		
Zazzarino Debora	ASSESSORE	X		

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Generale Dragone Avv. Pietro.

Presiede il Dr. Salvatore Cirioli nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

VISTA la proposta del Sindaco, di seguito riportata e trascritta, formando parte integrante del presente verbale:

"PREMESSO che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare il comma 1^o del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."

CONSIDERATO

che questo Ente al fine di incrementare le professionalità presenti nell'Area Tecnica, per le vie brevi ha acquisito la disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di Maddaloni a condividere una parte dell'orario d'obbligo del dipendente Ing. Pietro Correrà categoria D3;

che l'assegnazione dello stesso per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (e quindi a tempo parziale), fino al 31.12.2016, avverrà mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui sopra;

che la sottoscrizione della predetta convenzione è subordinata al rilascio del prescritto parere da parte dell'amministrazione comunale di appartenenza;

VISTO lo schema di convenzione appositamente redatto dal competente Servizio Personale, che si compone di n. 8 (otto) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Maddaloni e Comune di

Alife), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO

che il presente provvedimento comporta nuove spese, per cui si renda necessario provvedere all'apposito atto di impegno;

che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio con proprio parere n.33/2012 ha aderito all'orientamento già emerso in talune Sezioni Regionali (Sezione Controllo Liguria Del. n.7/2012; Sezione Controllo Toscana Del. n.6/2012), secondo cui gli istituti del comando e del distacco, considerate le loro peculiarità giuridiche, possono essere esclusi dall'applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall'art.4, comma 102, della L. 2011, n.183 (limiti che, peraltro, pur dove operanti, possono oggi essere modulati dall'ente locale - con regolamento - in considerazione delle sue ridotte dimensioni anche demografiche e delle correlate peculiarità operative: SS.RR. Del.n.11/CONTR/12).

che secondo tale parere "l'esclusione dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, per entrambi gli istituti di mobilità temporanea menzionati, si giustifica in quanto, a differenza delle forme di lavoro flessibili contemplate dall'art. sopra 9 citato, i medesimi non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa. Ciò è consentito purché la mobilità avvenga tra enti locali ugualmente in regola con il rispetto del Patto di Stabilità Interno (ove tenuti in base alla dimensione demografica) e del pari rispettosi di tutti i vincoli normativi vigenti in materia di spese del personale (SS.RR. Del. n. 59/CONTR/2010). Avuto riguardo alla specificità del quesito posto, a dette condizioni risulta possibile, in primo luogo, avvalersi del lavoro del **personale utilizzato a tempo parziale in convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 2004**, poiché tale istituto non è assimilabile alle "convenzioni" gestite in forma associata menzionate dall'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, ma è finalizzato a tutelare un interesse dell'ente distaccante, che deve prestare il proprio consenso e resta titolare del rapporto lavorativo ed in genere dei correlati oneri, sulla falsariga del distacco previsto dall'art.30 del D. Lgs. 2003 n.276 (L. Biagi). Alle sopra enunciate condizioni risulta possibile, in secondo luogo, avvalersi del **comando anche a tempo pieno** di

un dipendente di altro ente pubblico, poiché ciò non comporta la nascita di un nuovo rapporto di pubblico impiego col Comune destinatario della prestazione, ma solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario: il comando, pur soggiacendo al potere direttivo dell'amministrazione presso cui effettivamente lavora, continua ad essere dipendente a tutti gli effetti dell'Ente d'appartenenza.

L'attuale disciplina contrattuale del comparto Regioni-Autonomie locali (CCNL siglato il 22 gennaio 2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) non ha apportato nessuna specifica novità riguardo alla retribuzione dei comandati tra enti locali, quale disciplinata dall'art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ed il trattamento economico fondamentale viene solitamente ripartito secondo quanto concordato tra i due enti."

ATTESO che l'istruttoria della pratica ha fatto capo all'Area Amministrativa, il cui Responsabile ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

RITENUTO, stante l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

PROPONE DI DELIBERARE

di utilizzare il dipendente ing. Pietro Correrà, ingegnere, istruttore tecnico direttivo categoria D, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Maddaloni (Ce), in assegnazione parziale presso il Comune di Alife (Ce) per n. 18 ore settimanali, corrispondenti a due giornate lavorative intere, fino al 31.12.2016 salvo proroga, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", mediante utilizzazione dello stesso professionista quale Istruttore tecnico direttivo dell'Area A.T.A. del Comune di Alife (Ce);

di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Maddaloni (Ce), disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 8 (otto) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa - Ufficio Personale, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2, ed incaricare, altresì, il medesimo Responsabile, dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;

di prendere atto che la seguente convenzione prevede oneri finanziari aggiuntivi per il Comune di Alife;

di trasmettere la presente all'Ufficio Gestione Risorse umane per gli atti di competenza ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS. interne."

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18-08-2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di seguito riportati, espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell'art.49 del TUEL:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>Visto l'art.49, comma 1, del d.lgs. 267/2000; Vista la seguente proposta di deliberazione; Riscontratane la regolarità CONTABILE;</p> <p>Esprime il seguente parere:</p> <p>La proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.</p> <p>Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.f. Dott.ssa Valentina Santini</p> 	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>Visto l'art.49, comma 1, del d.lgs. 267/2000; Vista la seguente proposta di deliberazione; Riscontratane la regolarità TECNICA;</p> <p>Esprime il seguente parere:</p> <p>La proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.</p> <p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Valentina Santini</p> 
--	--



ESAMINATA E RITENUTA la proposta sopra riportata meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;


Tutto ciò premesso con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata;

DI RENDERE, infine, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione considerata l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.



Allegato "A" alla delibera di Giunta n. 15/2016

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente.

TRA

Il Comune di, rappresentato in questo atto da _____, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maddaloni,

E

Il Comune di Alife rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Valentina Santini, in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa,

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto


La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Alife, del dipendente, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Maddaloni in qualità di Istruttore Tecnico Direttivo - Area A.T.A., categoria D pos. econ. ____ il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Alife.

ART. 2

Durata

La presente convenzione decorrerà dal 01/08/2016 e terminerà il 31/12/2016. Per l'eventuale proroga sarà necessaria espressa richiesta da parte del Comune di Alife, mentre sarà tacitamente rinnovata dal Comune di Maddaloni.





ART. 3

Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente Pietro Correra, ingegnere, presterà servizio al Comune di Alife per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali fino al 31/12/2016, con l'articolazione settimanale così definita: **due giorni a settimana da concordare.**

ART. 4

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Maddaloni a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Maddaloni corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente Alessandro Pietro Correra, Ingegnere, saranno rimborsati dal comune di Alife al Comune di Maddaloni.

Il rimborso avverrà, con cadenza bimestrale, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio Personale in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

Il rimborso delle spese di viaggio ed altro avverrà direttamente da parte del Comune di Alife secondo le modalità di legge vigenti al tempo.

ART. 5

Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 CCNL 31/3/1999) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Alife, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del suddetto contratto collettivo. Tale retribuzione sarà erogata direttamente dall'Ente concedente.

ART. 6

Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune



di Alife saranno comunicate al Servizio Personale del Comune di Maddaloni.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Castel Volturno che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Alife.

ART. 7

Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- mancato rimborso da parte del Comune di Alife al Comune di Maddaloni delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8

Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Maddaloni

Per il Comune di Alife

L'Ing. Pietro Correra



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dr. Salvatore Cirioli



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pietro Dragone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale online il giorno 15-07-2016 con il numero 628 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000) ;
- è stata trasmessa in elenco con protocollo n....., in data, ai capigruppo consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 15-07-2016



Il Messo Comunale

FRANCESCO DEL TORO ~~Michele Melillo~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno 15/7/2016, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 15/7/2016 al

Dalla Residenza comunale, li 15/7/2016



Il Segretario Generale

Avv. Pietro Dragone